



*Città di Curtatone*

*Provincia di Mantova*

**COPIA**

**DELIBERAZIONE N. 8 DEL 28/02/2018**

PROT. N. 8647

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018</b>
-----------------	--

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **18:30** nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati in sessione Ordinaria **Pubblica** di **Prima** convocazione i consiglieri comunali. All'appello risultano:

<b>Nominativo</b>	<b>Presente</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Presente</b>
BOTTANI CARLO	Presente	RIVA RENATA	Presente
GELATI LUIGI	Presente	CORRADINI LUCA	Presente
MONTAGNANI ANTONELLA	Presente	CONTRATTI MIRKO	Presente
MAFFEZZOLI GIORGIO	Presente	FERRARI FRANCESCO	Presente
BALZANELLI ALFREDO	Presente	DE DONNO GIUSEPPE Giustific.	Assente
GIOVANNINI ANGELA	Presente	PAPAZZONI IVAN	Presente
TRECCANI PATRICK	Presente	IMPERIALI ALCIDE Giustific.	Assente
MALAVASI VALENTINA	Presente	COSTA ANTONIO Giustific.	Assente
RODIGHIERO RUDY	Presente		

Totale Presenti: 14 - Totale Assenti: 3

Sono altresì presenti gli Assessori esterni: Longhi Federico, Cicola Cinzia.

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000), Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vaccaro .

Essendo legale il numero di intervenuti Il Presidente del Consiglio Maffezzoli Giorgio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Viene omessa la discussione del presente oggetto in quanto già allegata alla precedente deliberazione n. 7, poiché i punti n. 2, n. 3 e n. 4 all'ordine del giorno sono stati trattati congiuntamente;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2017 ad oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni per l'imposta municipale propria (IMU): conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2017”;

**VISTO** che l'articolo 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), istituisce l'imposta unica comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**DATO ATTO** che

la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (diverse dalle categorie catastali A1, A8, e A9);
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente a carico sia del possessore sia del detentore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI - CORRISPETTIVO per i Rifiuti componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o del detentore dell'immobile (ai sensi dell'art. 1, comma 668, della L. 147/2013, nel Comune di Curtatone essendo in atto un sistema di misurazione della frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in luogo della TARI, si applica il CORRISPETTIVO per i Rifiuti);

**VERIFICATO** che il comma 677 della sopra citata legge n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille. Il predetto limite può essere superato per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente all'abitazione principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare un'imposizione TASI equivalente o inferiore a quella determinata dall'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

**CONSIDERATO** che il comma 679, legge n. 190, del 23 dicembre 2014, la c.d. legge di stabilità 2015 pubblicata nella G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, ha esteso al 2015 le limitazioni previste dal comma 677, della legge n. 147, del 27 dicembre 2013 sopra richiamate;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 703, Legge 147 del 27 dicembre 2013, prevede che “l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”;

VISTO l'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale propria;

VISTE le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012 e dalla Legge di stabilità per l'anno 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013 e legge di stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015;

VISTO l'articolo 13, comma 13, del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

VISTO l'articolo 52 del Decreto legislativo 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto delle novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU):

- Ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, ovviamente il maggior gettito derivante dall'innalzamento dell'aliquota rispetto a quella standard è destinato al Comune;

CONSIDERATO l'articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione ad eccezione di quelli classificati nel gruppo catastale D (per i quali è prevista la sola possibilità di innalzamento della aliquota, ai sensi art. 1, c. 380, legge n. 228/2012);

VERIFICATO che l'articolo 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 ha previsto che: "A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011";

CONSIDERATO l'articolo 2, comma 2, del Decreto-Legge n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, che ha sostituito il comma 9-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011 nel seguente modo: "A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati";

VISTO l'articolo 1, comma 707, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che ha apportato diverse modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 in particolare sono stati modificati i commi 1, 2 5 e 10 prevedendo la non applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) al possessore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;

VISTO l'art.1 comma 10 della legge di stabilità 2016 nr 208 del 28/12/2015 in merito agli immobili in comodato d'uso gratuito;

VISTO l'art.1 comma 13 della legge di stabilità 2016 nr 208 del 28/12/2015 in merito all'esenzione I.M.U. sui terreni agricoli, i quali devono essere:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

VISTO l'art.1 comma 15 della legge di stabilità 2016 nr 208 del 28/12/2015 in merito all'esenzione I.M.U. agli immobili cooperative edilizie per studenti universitari;

VISTO l'art.1 comma 16 della legge di stabilità 2016 nr 208 del 28/12/2015 in merito alle specifiche sull'esenzione I.M.U. per l'abitazione coniugale assegnata al coniuge separato/divorziato;

VISTI gli art.1 comma 21-22-23 della legge di stabilità 2016 nr 208 del 28/12/2015;

VISTO l'art.1 comma 53 della legge di stabilità 2016 nr 208 del 28/12/2015 in merito all'aliquota I.M.U. per locazione a canone concordato;

CONSIDERATO che l'articolo 13, comma 7, prevede l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e che i comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

VERIFICATO inoltre che il comma 10 dell'articolo 13, del decreto-legge n. 201/2011, è stato sostituito dal seguente: "Dall'imposta municipale dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo

della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;

VERIFICATO inoltre che il comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011 è stato modificato nella parte relativa al moltiplicatore dei terreni agricoli di proprietà dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola che passa da 110 a 75;

VISTO l'articolo 10, comma 4, del Decreto-legge n. 35 del 08 aprile 2013 coordinato con la legge di conversione n. 64 del 06 giugno 2013 recante: “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.”, che ha modificato l'art.13 del Decreto-Legge 201/2011, secondo cui gli enti locali hanno la possibilità di deliberare nuove aliquote, ma rispettando determinate procedure di pubblicazione sul sito del Federalismo Fiscale delle deliberazioni e determinate scadenze, in particolare:

“... Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno d'imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento, oppure, in mancanza quelli adottati per l'anno precedente.”

Richiamati:

- l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;
- l'art. 1 comma 42 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali;
- l'art. 1, comma 37, lettera a) della legge di bilancio 2018 modifica ed integra la legge di stabilità 2016 come segue: “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Dato atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali pubblicato sulla GU Serie Generale n. 285 del 06/12/2017, differito ulteriormente al 31/03/2018 a seguito della Conferenza Stato Enti del 07/02/2018;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 31/10/2012 ad oggetto : “Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria”;

VISTO l'art. 42 del Decreto legislativo n. 267/2000;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2017;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

*“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro ladata fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti prot. n. 0007486 del 21/02/2018;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

- la Legge 28.12.2015, n. 208;

- il vigente Statuto Comunale;

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1°, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo n° 267 del 18 agosto 2000, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario sulla regolarità Tecnica e Contabile del presente atto in data 19/02/2018;

Il Presidente, quindi, dopo aver constatato definitivamente che non vi è alcun Consigliere che desideri intervenire, passa alla votazione;

Presenti e votanti n. 13 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 16 assegnati al Comune, con voti favorevoli n.12 , astenuti n. 02 ( Consiglieri Ferrari Francesco , Papazzoni Ivan), contrari n.0, espressi nei modi e forme di legge

### **DELIBERA**

1. Di confermare per l'anno 2018 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2017 con atto consiliare n. 11 del 31/03/2017;

2. di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2017 e confermate per l'anno 2018 come segue:

Abitazione principale nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze nelle categorie	ALIQUOTA 4 (quattro) per mille
--	--------------------------------

catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria suindicate.	
Unità immobiliare, nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria suindicata, assimilate all'abitazione principale in base all'art.9 del Regolamento IMU, possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che <b>l'immobile non risulti locato.</b>	ALIQUOTA 4 (quattro) per mille
Unità immobiliare, nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria suindicata, assimilate all'abitazione principale in base all'art.9 del Regolamento IMU, posseduta da cittadini italiani non residenti nel Territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che <b>l'immobile non risulti locato.</b>	ALIQUOTA 4 (quattro) per mille
<p><b>Unità immobiliare</b> censita ad uso abitativo nelle categorie catastali da A/1 a A/9 e per le loro pertinenze censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria suindicate, <b><u>concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno residenza anagrafica.</u></b></p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata da ognuno dei soggetti passivi mediante la compilazione e la consegna dell'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi entro il termine per il pagamento del saldo d'imposta dell'anno e rimarrà valido sino alla permanenza dei requisiti e dell'uso gratuito.</p>	ALIQUOTA 7,60 (sette virgola sessanta) per mille
Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42	ALIQUOTA 5,00 (cinque) per mille
Unità immobiliari censite nella categoria catastale D ad <b>esclusione dei D/5 per i quali è prevista apposita aliquota e della categoria D/10 esente IMU</b>	ALIQUOTA 7,60 (sette virgola sessanta) per mille
Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5	ALIQUOTA 10,60 (dieci virgola sessanta) per mille
Unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/10, C/1 e C/3	ALIQUOTA 7,60 (sette virgola sessanta) per mille
Unità immobiliari censite nella categoria catastale B	ALIQUOTA 7,60 (sette virgola sessanta) per mille
Aree Fabbricabili	ALIQUOTA 7,60 (sette virgola sessanta) per mille

Terreni agricoli	ALIQUOTA 9,50 (nove virgola cinquanta) per mille
Unità immobiliare non previste nei casi precedenti	ALIQUOTA 9,50 (nove virgola cinquanta) per mille

3. di non determinare per l'anno 2018 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4. di dare atto che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l'anno 2018, non è più possibile l'applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;

5. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6. di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa



non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

7. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

8. di dare atto che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%): per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

9. di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

10. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2018;

11. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, ovvero tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio  
F.to Maffezzoli Giorgio

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

---

**PARERI ESPRESSI**

Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to Elena Doda

---

Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONIMICO FINANZIARIA  
F.to Elena Doda

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo, è stata pubblicata il giorno 10/03/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1°, del D.L.vo 18.08.2000 n° 267.

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/03/2018 .**

<A> ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

<B> ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

<C> pubblicazione all'Albo Pretorio dal 10/03/2018 al 25/03/2018 senza reclami.

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Generale  
Dott. Giuseppe Vaccaro